

SARACLUB

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE



Norme che regolano il contratto

Mod. 277/A SARA
Condizioni particolari per i Soci ACI

Mod. V328/03 SARA VITA
Condizioni di Assicurazione





SARA

ASSICURAZIONI

SARA assicurazioni spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20 - Capitale Sociale
Euro 54.675.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033
Codice Fiscale 00408780583 - Partita IVA 00885091009 - Impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con - DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Assicurazione Automobili

Condizioni particolari per i Soci ACI

INDICE
MOD. 277/A

	CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI	Pag. 5
	SEZIONE I SFERA DI APPLICAZIONE	
1.1	Sfera di applicazione	Pag. 5
1.2	Risoluzione automatica del contratto	Pag. 5
1.3	Rinvio	Pag. 5
	SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI	
2.1	Tariffa applicabile	Pag. 6
2.2	Tariffa applicabile - Risparmio Club	Pag. 6
2.3	Inesistenza dell'associazione ACI	Pag. 6
2.4	Maggiorazione indennizzi	
	SEZIONE III CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER IL PRODOTTO	
3.1	Regolamentazione contrattuale	Pag. 7
3.2	Forma tariffaria RCA	Pag. 7
3.3	Vincolo	Pag. 7
3.4	Premio Responsabilità Civile	Pag. 7
3.5	Clausola risolutiva	Pag. 7
	SEZIONE IV CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER IL PRODOTTO SARACOVER club	
4.1	Regolamentazione contrattuale	Pag. 8
4.2	Forma tariffaria RCA	Pag. 8
4.3	Vincolo	Pag. 8
4.4	Premio Responsabilità Civile	Pag. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI ACI

SEZIONE I SFERA DI APPLICAZIONE

1.1 Sfera di applicazione

Le condizioni particolari di seguito riportate sono applicabili alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo per i quali all'atto della stipula del contratto risulti associazione all'ACI in corso di validità.

Il contraente, all'atto della stipula, è tenuto ad esibire la tessera ACI, il cui numero verrà riportato a cura dell'Agenzia SARA sull'appendice mod. 270/B.

L'associazione deve sussistere anche al momento del sinistro. Tuttavia, l'associazione ACI scaduta è considerata convenzionalmente valida, purché rinnovata nel termine tassativo di 15 giorni dalla scadenza; quando l'associazione ACI risulti rinnovata dopo scaduto tale termine riprenderà validità ai suddetti fini con effetto dalle ore 24 del giorno del rinnovo.

In caso di sinistro afferente un veicolo non munito di associazione, si applica il disposto dell'alt. 2.3.

Le condizioni particolari di seguito riportate non sono applicabili:

- alla stipula, se dall'attestazione dello stato del rischio risultano sinistri con seguito nell'anno corrente e/o nei due

precedenti;

- al rinnovo, se risultano due o più sinistri con seguito nelle ultime tre annualità assicurative;
- in caso di precedente formale disdetta da parte di SARA;
- in caso di precedente mancato rimborso di un importo dovuto a SARA o ad altro assicuratore a titolo di franchigia RCA.

1.2 Risoluzione automatica del contratto

In deroga a quanto previsto dall'art. 1.9 delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, il contratto si risolve automaticamente se, alla data della scadenza annuale, l'autoveicolo assicurato risulta sprovvisto di associazione all'ACI.

Qualora il Contraente intenda proseguire il rapporto assicurativo con SARA dovrà stipulare un nuovo contratto, cui non si applicheranno le condizioni particolari per i Soci ACI.

1.3 Rinvio

Per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni particolari, trovano applicazione le Norme che regolano il contratto mod. 250/B.

SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Tariffa applicabile

Al contratto si applica la tariffa SARA vigente al momento della stipula o del rinnovo, con applicazione delle condizioni di premio riservate ai Soci ACI indicate nella tariffa stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE GARANZIE CORPI DI VEICOLI TERRESTRI

2.2 Tariffa applicabile - Risparmio Club

Al contratto si applica la tariffa SARA vigente al momento della stipula, con le seguenti particolarità:

- per le garanzie Incendio, Furto e Rapina ed Eventi Speciali, al cumulo dei premi annui si applica la riduzione indicata sulla appendice mod. 270/B;
- per le garanzie Incendio, Furto e Rapina in caso di presenza di sistemi audio-fonovisivi sull'autoveicolo assicurato, non troveranno applicazione le maggiorazioni di premio previste dalla tariffa;
- per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, in caso di marchiatura dell'autoveicolo assicurato, il premio previsto verrà ridotto di un ulteriore 10%.

2.3 Inesistenza dell'associazione ACI

In caso di sinistro, qualora l'autoveicolo assicurato risulti, alla data di accadimento del sinistro e salvo quanto disposto dall'art. 1.1.1, privo di associazione all'ACI, l'indennizzo liquidabile ai sensi delle norme contrattuali verrà ridotto di una percentuale pari a quella desumibile dal raffronto fra l'ammontare della riduzione accordata e la sommatoria dei premi di tariffa indicati sul contratto per le garanzie Incendio, Furto e Rapina ed Eventi Speciali.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

2.4 Maggiorazione indennizzi

Qualora l'autoveicolo assicurato sia associato all'ACI, in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il rapporto di associazione è iniziato non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che è stato successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

SEZIONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER IL PRODOTTO
SARASAVE club (cod. 275/A)

3.1 Regolamentazione contrattuale

La presente polizza è stipulata con la speciale formula SARASAVE club (cod. 275/A) che comprende una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto abbinata ad una polizza vita stipulata con il medesimo Contraente da SARA VITA spa con la apposita tariffa 115.

La regolamentazione contrattuale è contenuta nelle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, nell'appendice mod. 270/B e nel presente fascicolo, che è a tutti gli effetti parte integrante del contratto. La regolamentazione contrattuale della polizza vita abbinata è contenuta nelle Condizioni di assicurazione SARA VITA mod. V328/03.

Il premio di perfezionamento della polizza vita abbinata è pari all'importo della franchigia di cui al successivo art. 3.2.

Il Contraente ha facoltà di pattuire le altre garanzie previste dalle Norme che regolano il contratto mod. 250/B.

3.2 Forma tariffaria RCA

Il contratto è stipulato con forma tariffaria Bonus Malus con franchigia, di cui all'art. 2.13 lettera G) delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro. L'importo della franchigia è indicato sulla scheda di polizza mod. 271/A.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in

solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato-rientri nei limiti della franchigia.

3.3 Vincolo

La polizza vita di cui al punto 3.1 è vincolata a favore di SARA assicurazioni spa, per un importo pari al prèmio di perfezionamento, a garanzia del rimborso della franchigia di cui al punto 3.2 e nei limiti dell'importo della franchigia stessa.

Il vincolo ha durata fino ad un anno dopo la scadenza del contratto per Responsabilità Civile Auto o dei successivi rinnovi.

3.4 Premio Responsabilità Civile

Al contratto SARASAVE club si applicano le specifiche condizioni di premio di Responsabilità Civile previste dalla tariffa.

3.5 Clausola risolutiva

In caso di sinistro con responsabilità del conducente afferente la garanzia Responsabilità Civile, qualora SARA abbia richiesto al Contraente il reintegro della franchigia, ai sensi dell'art. 3.2, ed il contraente non vi abbia provveduto alla data della scadenza annuale della polizza, il contratto si intenderà risolto dalla stessa data.

SEZIONE IV
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER IL PRODOTTO
SARACOVER club (cod. 276/A)

4.1 Regolamentazione contrattuale

La presente polizza è stipulata con la speciale formula SARACOVER club (cod. 276/A) che comprende una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto abbinata ad una copertura Collisione.

La regolamentazione contrattuale è contenuta nelle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, nell'appendice mod. 270/B e nel presente fascicolo, che è a tutti gli effetti parte integrante del contratto.

Il Contraente ha facoltà di pattuire le altre garanzie previste dalle Norme che regolano il contratto mod. 250/B.

4.2 Forma tariffaria RCA

Il contratto è stipulato con forma tariffaria Bonus Malus con franchigia, di cui all'art. 2.13 lettera G) delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B, che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro. L'importo della franchigia è indicato sulla scheda di polizza mod. 271/A.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

4.3 Vincolo

L'importo dell'indennizzo per Collisione spettante all'Assicurato per ogni sinistro è vincolato a favore di SARA assicurazioni spa a garanzia del rimborso della franchigia di cui al punto 4.2, relativa al sinistro RCA conseguente al medesimo evento, e nei limiti dell'importo della franchigia stessa.

Nel caso in cui il credito dell'Assicurato nei confronti di SARA per l'indennizzo da garanzia collisione ed il credito di SARA nei confronti dell'Assicurato per la franchigia RCA non dovessero rendersi contemporaneamente liquidi ed esigibili, la parte che vanta il credito liquido non potrà esigerlo che per la parte non compensabile, fino a liquidazione di entrambi i crediti.

4.4 Premio Responsabilità Civile

Al contratto SARACOVER club si applicano le specifiche condizioni di premio di Responsabilità Civile previste dalla tariffa.



Condizioni di Assicurazione

Assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrenti abbinata a Polizza Auto con franchigia Tar. 115

INDICE
Mod. V328/03

PRECISAZIONI E DEFINIZIONI

Pag. Ili

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AH. 1	Obblighi della SARA VITA	Pag. IV
Art. 2	Entrata in vigore dell'assicurazione	Pag. IV
Art. 3	Prestazioni	Pag. IV
Art. 4	Pagamento dei premi	Pag. IV
Art. 5	Determinazione del capitale assicurato	Pag. IV
Art. 6	Rivalutazione annuale del capitale	Pag. IV
Art. 7	Clausola di Rivalutazione	Pag. V
Art. 8	Regolamento FONDO SOCI	Pag. V
Art. 9	Bonus	Pag. VI
Art. 10	Riscatto	Pag. VII
Art. 11	Vincolo a favore di SARA Assicurazioni	Pag. VII
Art. 12	Rimborso della franchigia di cui alla polizza RCA - Prestito	Pag. VII
Art. 13	Condizioni di concessione del prestito	Pag. VII
Art. 14	Pagamenti della SARA VITA	Pag. Vili
Art. 15	Foro competente	Pag. Vili
Art. 16	Legge applicabile al contratto	Pag. Vili
Art. 17	Diritto di recesso	Pag. Vili

PRECISAZIONI E DEFINIZIONI

Il presente contratto di assicurazione sulla vita è stipulato in abbinamento con una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli emessa da SARA Assicurazioni spa (di seguito definita polizza RCA) ed è regolato:

- dalle presenti Condizioni di assicurazione
 - da quanto previsto nella polizza e nelle eventuali appendici
 - dalle norme del Codice Civile
-

Per una più facile e corretta interpretazione delle condizioni si danno le definizioni di alcuni termini:

- **Assicurato:** Persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiari:** Persone designate dal Contraente, alle quali spettano le somme assicurate al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
- **Contraente:** Chi stipula il contratto con SARA VITA.
- **Franchigia:** Importo a carico del Contraente per ogni sinistro con responsabilità sulla polizza RCA
- **Polizza:** Documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.
- **Premio:** Importo dovuto dal Contraente a SARA VITA.
- **Riscatto:** Liquidazione richiesta dal Contraente del suo credito maturato verso SARA VITA.
- **SARA VITA:** L'impresa di assicurazioni SARA VITA spa, che emette la polizza di assicurazione sulla vita
- **SARA ASSICURAZIONI:** L'impresa di assicurazioni Sara Assicurazioni spa, che emette la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 **Obblighi di SARA VITA**

Gli obblighi di SARA VITA risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici rilasciate da SARA VITA stessa.

Art. 2 **Entrata in vigore dell'assicurazione**

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato versato il premio indicato in polizza, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- SARA VITA abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto, purché sia stata pagata la prima rata di premio.

Art. 3 **Prestazioni**

La prestazione consiste nel pagamento, ai Beneficiari designati, del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento esso avvenga.

A fronte di ciascun premio versato è garantito un capitale determinato secondo quanto riportato all'art. 5; il capitale è soggetto alle rivalutazioni annuali previste nella Clausola di Rivalutazione di cui all'art. 7 punto A.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla somma delle prestazioni relative a ciascun versamento, salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12.

Ad ogni anniversario di polizza sarà rilasciato al Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata delle prestazioni di polizza con riferimento ai premi versati.

Art. 4 **Pagamento dei premi**

Alla stipula della polizza è previsto il pagamento di un premio (premio di perfezionamento) il cui importo è pari all'importo della

franchigia indicata nella polizza RCA relativa al veicolo la cui targa è riportata in polizza.

Dopo il perfezionamento della polizza il Contraente potrà effettuare il versamento di premi del seguente tipo:

- Premio **ricorrente**, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza.
- Premi **integrativi**, se è stato effettuato il versamento del premio ricorrente relativo all'ultimo anniversario di polizza, purché di importo unitario non inferiore a € 150,00.

A fronte del pagamento di ciascun premio SARA VITA rilascerà appositi certificati di assicurazione nei quali sarà indicato il capitale assicurato a seguito del versamento effettuato; il documento rilasciato al perfezionamento di polizza rappresenta il primo certificato di assicurazione.

Resta inteso che le prestazioni garantite sono unicamente quelle corrispondenti ai premi effettivamente versati.

I premi debbono essere pagati, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale di SARA VITA, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 5 **Determinazione del capitale assicurato**

Il capitale assicurato a fronte del primo premio (premio di perfezionamento) è pari alla somma versata.

Il capitale assicurato a fronte degli altri premi è pari al 95% del versamento.

Art. 6 **Rivalutazione annuale del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti, con le seguenti modalità:

- I capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno vengono rivalutati applicando ai medesimi la misura annua di rivalutazione di cui alla Clausola di

Rivalutazione (art. 7 punto A), ridotta in proporzione al numero intero di mesi intercorrenti tra la data di versamento e la data dell'anniversario di polizza successivo.

- Il capitale relativo ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti vengono rivalutati applicando la misura annua di rivalutazione di cui alla Clausola di Rivalutazione (art. 7 punto A).

Art. 7 Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazione sulla vita alle quali SARA VITA riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine SARA VITA gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento FONDO SOCI riportato all'art. 8 delle presenti condizioni, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

- A) Misura della rivalutazione
SARA VITA dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati (rendimento attribuito), ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento di FONDO SOCI, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 90%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, purché residui a favore di SARA VITA il rendimento minimo specificato in polizza. Limitatamente al primo anniversario della decorrenza di polizza al suddetto rendimento minimo vengono sommati 1,5 punti percentuali.

È in ogni caso garantita la rivalutazione minima indicata in polizza, per i primi dieci anni dalla decorrenza. Prima della fine di tale periodo SARA VITA comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi cinque anni. In mancanza di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

- B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di SARA VITA, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A).

Da tale anniversario, il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione e il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Art. 8 Regolamento FONDO SOCI

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.

Il valore delle attività-gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO SOCI.

La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla SARA VITA

sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.

Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Per risultato finanziario di FONDO SOCI si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della SARA VITA.

Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:

- a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il

calcolo dei tassi di premio di tariffa,

- b) La differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese, direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della SARA VITA per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 - 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

- 4) La SARA VITA si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Ari.9 Bonus

A condizione che sulla polizza RCA non siano stati denunciati sinistri avvenuti nel corso dei primi 5 anni di assicurazione e

sulla polizza vita, di cui le presenti condizioni formano parte integrante, sia stato versato tutti gli anni almeno il premio ricorrente indicato in polizza, sarà riconosciuto un BONUS pari al 10% del primo premio versato (premio di perfezionamento).

Tale Bonus sarà accreditato sulla polizza a titolo di maggiorazione del capitale entro i 12 mesi successivi alla fine del quinquennio, previa dichiarazione di SARA Assicurazioni circa l'assenza di sinistri liquidati o riservati a carico della polizza RCA.

L'accredito del Bonus avrà luogo se alla scadenza del quinto anniversario la polizza risulta in pieno vigore in quanto non è stata soggetta a riscatto totale o parziale.

Art. 10 Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente, salvo quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12, il contratto può essere riscattato a condizione che sia decorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale rivalutato, quale risulta alla data di richiesta del riscatto, moltiplicato per il coefficiente riportato nel prospetto che segue, in relazione agli anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto.

COEFFICIENTI PER IL RISCATTO	
Anni interamente trascorsi	Coefficienti
1	96%
2	97%
3	98%
4	99%
5	100%

Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in misura parziale. In tal caso la polizza rimane in vigore per un capitale residuo ottenuto riducendo il capitale precedentemente assicurato dell'importo del riscatto parziale.

L'importo liquidabile verrà maggiorato della rivalutazione minima garantita indicata in polizza in rapporto al periodo

compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto.

Art. 11 Vincolo a favore di SARA Assicurazioni

La polizza è vincolata a favore di SARA Assicurazioni fino al 12° mese successivo alla scadenza della polizza RCA, o delle successive variazioni, sostituzioni o rinnovi, a garanzia dei crediti per rivalsa della franchigia non opponibile ai terzi danneggiati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990/1969, il cui importo non sia stato già versato a SARA Assicurazioni da SARA VITA ai sensi dell'art. 12 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 12 Rimborso della franchigia di cui alla polizza RCA - Prestito

Il Contraente autorizza irrevocabilmente SARA VITA a versare a SARA Assicurazioni l'importo della franchigia da lui dovuto in sede di rivalsa ai sensi dell'Art. 18 della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, in misura non superiore al premio di perfezionamento e a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso a lui inviata da SARA Assicurazioni.

SARA VITA comunicherà tempestivamente al Contraente la data del versamento. Detto versamento costituisce un prestito al Contraente garantito dalla polizza.

Art. 13 Condizioni di concessione del prestito

Sul prestito di cui all'art. 12 saranno applicati interessi nella misura corrispondente al tasso di rendimento di FONDO SOCI, di cui al punto 3) del regolamento dello stesso Fondo riportato all'art. 8.

Gli interessi dovranno essere corrisposti dal Contraente ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, a partire da quella successiva alla data di concessione del prestito e per il periodo fino all'anniversario seguente.

Gli interessi saranno determinati applicando all'ammontare del prestito concesso il tasso di rendimento di FONDO SOCI adottato per la rivalutazione del capitale assicurato allo stesso anniversario di polizza.

In occasione della concessione del prestito SARA VITA potrà applicare interessi determinati in relazione al periodo di

tempo dalla data di concessione del prestito all'anniversario di polizza immediatamente successivo.

Qualora gli interessi non vengano versati all'anniversario stabilito, sugli stessi verrà conteggiata una maggiorazione ottenuta applicando la misura di rivalutazione di cui all'ari. 8 punto A. Se gli interessi non verranno versati entro sei mesi, SARA VITA potrà effettuare il riscatto d'ufficio nei limiti della somma oggetto del prestito e degli interessi dovuti.

SARA VITA avrà, in ogni modo, il diritto di recuperare la somma prestata e gli interessi non ancora corrisposti, in occasione di qualunque pagamento a cui fosse tenuta verso il Contraente o il Beneficiario, così come il Contraente potrà in qualunque momento procedere al rimborso del prestito di cui all'ari. 12 maggiorato degli interessi maturati fino a quella data e non ancora corrisposti.

Art. 14 Pagamenti da parte di SARA VITA

In relazione alle specifiche causali di pagamento di seguito indicate, dovranno essere consegnati:

- a) Per il caso di morte dell'Assicurato:
 - originale di polizza;
 - documentazione idonea ad identificare i Beneficiari delle prestazioni assicurate;
 - originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici)
- b) In caso di riscatto totale:
 - originale di polizza;
 - originali degli eventuali atti di variazione contrattuali (Appendici)
- e) In caso di riscatto parziale è sufficiente una semplice richiesta del Contraente.

Prima di procedere a qualsiasi liquidazione, SARA VITA chiederà il preventivo assenso di SARA Assicurazioni.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento ed ottenuto il benessere di SARA Assicurazioni, SARA VITA mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.

Ogni pagamento viene effettuato presso

la Sede o la competente Agenzia di SARA VITA.

Art. 15 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente o del Beneficiario avente diritto alla prestazione.

Art. 16 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà SARA VITA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 17 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione a SARA VITA con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: SARA VITA spa - Via Po, 20 - 00198 Roma.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di SARA VITA.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entra 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, SARA VITA rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto di eventuali imposte e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

SARA VITA ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto quantificate in via forfetaria in € 50.

SARASAVE club - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE - Tar 115

AGENZIA		SUBAGENZIA		Cod. Ag.		Zona		N. Progr. Ag.	
PROPONENTE (compilare in ogni caso)									
Codice Fiscale		Sesso		St. Civ.		Professione		prof. sett.	
Cognome e Nome				Data		Luogo di nascita		Prov.	
Via/Piazza N.		Telefono		Cap.		Città		Prov.	
Socio ACI				N. Tessera		Scadenza			
Numero documento identificativo				rilasciato da			data di rilascio		
1 - carta d'identità 2 - passaporto 3 - patente 4 - altri 5 - porto d'armi 6 - tessera postale									

ASSICURANDO

(compilare solo se diverso dal Proponente)

Codice Fiscale		Sesso		St. Civ.		Professione (v. codici)		prof. sett.	
Cognome e Nome				Data		Luogo di nascita		Prov.	

PREMIO UNICO (tan alla franchigia della poi. auto) € _____ **DECORRENZA** _____

BENEFICIARI

In caso di morte

- 10 - Eredi testamentari o, in mancanza, legittimi dell'Assicurato
- D 02 - Il coniuge. In mancanza i figli dell'Assicurato

Il Proponente dichiara di aver ricevuto il Mod. V328/03 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, contenuto nel libretto SARA club, e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali ivi contenute.

La presente proposta può essere revocata entro la data di decorrenza del contratto.

Entro 30 gg. dalla decorrenza della polizza il Contraente può recedere dal contratto. In tal caso la Società, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

IL PROPONENTE

L' ASSICURANDO

(Firma di chi ha acquisito i dati)

IL PROPONENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, ALLA FIRMA DELLA PRESENTE PROPOSTA, LA NOTA INFORMATIVA SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DELL'ISVAP.

I sottoscritti Proponente e Assicurando, preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96 e, preso atto del contenuto: - acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'Estero dei dati personali per finalità di cui alla lettera a) del punto 1. della scheda informativa e

.....acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1. della scheda.

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

IL PROPONENTE

L' ASSICURANDO

, li _____

L'Agente (per l'autenticità delle firme) _____

